Legge regionale 19/12/2025, n. 49 - Calabria

Legge di stabilità regionale 2026.

Art. 1 Rifinanziamento leggi regionali.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 315.414.434,19 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 307.749.954,20 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 304.670.398,76 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024), è rideterminato, per l'annualità 2026, in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

2. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025) è rideterminato per l'esercizio finanziario 2026 in 34.580.200,00 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro ed è allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata per il triennio 2026-2028 rispettivamente in 5.000.000,00 euro per l'annualità 2026, in 5.921.524,31 euro per l'annualità 2027 e in 5.456.042,99 euro per l'annualità 2028.

2. Nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, le somme di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 20,

Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4 Disposizioni contabili per l'attuazione dell'articolo 21, commi 3,4 e 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Al fine di garantire la completa attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31 (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative) la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni, con prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 5 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. L'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) è così modificato:

a) al comma 1-bis le parole: ", nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3" sono soppresse;

b) al comma 2 dopo la parola: "risultato" sono aggiunte le seguenti: "conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali";

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nello stato di previsione della entrata del bi lancio 2026-2028.

2. Con la tabella C, allegata alla presente legge, è data dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.